

Buongiorno a tutti, sono l'Avv. Alessandro Alasia del COA di Torino, referente della Formazione e, nel salutarvi e ringraziarvi per l'invito, vi disturbo con alcune riflessioni di carattere deontologico, premettendo che l'argomento, per essere approfondito, involgerebbe ben altro tempo.

Innanzi tutto ci troviamo oggi di fronte ad un incontro che concerne un argomento assolutamente specialistico, l'esame della legge 76/2016, evento qualificabile come formazione di secondo livello : quindi per cimentarsi nell'utilizzo della detta norma per compiuta tutela dell'assistito occorre innanzi tutto conoscerne l'esistenza, ed *in secundis* i profili sostanziali e processuali.

Questo, ovviamente, per evitare di incorrere in profili disciplinari e di responsabilità professionale

Ora, lasciando ai relatori che seguono il compito di delineare la normativa in oggetto, mi vengono in mente, sotto il profilo deontologico, alcune riflessioni su due doveri che incombono sull'avvocato : la prima, il dovere di competenza e la seconda, il dovere di Formazione professionale e di Informazione professionale.

Noi sappiamo che il nostro codice deontologico sanziona il legale che si cimenta in una determinata materia senza possedere adeguata conoscenza della stessa : ma addirittura il nostro codice impone al legale che viene richiesto dall'assistito di cimentarsi una determinata materia che non conosce l'obbligo di avvalersi della collaborazione di un collega esperto.

Quindi, per esempio, prima di assistere un cliente in questione di afferente per esempio alla materia oggi trattata è opportuno essere conoscitori della stessa e ovviamente ciò si ottiene con lo studio, con la specializzazione, con l'esperienza, con l'aggiornamento e quindi con l'adempimento all'obbligo formativo.

Venendo ad una breve rassegna del nostro codice deontologico sul punto, ricordo brevemente che l'**art. 26** del nostro codice deontologico recita espressamente che ***L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo***, l'**art. 9** ci dice che l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, **diligenza e competenza**, **tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa**, l'**art. 11** ci dice che ***"il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia"***, ed evidentemente tale dizione presuppone una specifica competenza del legale nella materia trattata in quanto l'accettazione dell'incarico legittima il cliente a confidare nella ricorrenza di tale specifica competenza, l'**art. 12** ci dice che l'avvocato deve svolgere la propria attività **con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale**, l'**art. 14**, prevede che l'avvocato, **al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali**, **non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza** (emblematiche le sentenze del CNF comminative di sanzione disciplinare n. 8/2017 e n. 98/2016 ma soprattutto la sentenza della Cassazione a sezioni Unite n. 25633/2016) .

Ancora la legge n. 247 del 2012, art. 11, che ha modificato l'ordinamento professionale forense, nel prevedere a carico dell'avvocato l'obbligo di formazione continua, ha così stabilito: ***"1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia"***.

Ma ugual sorte si rinviene nella giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, per esempio con le sentenze n. 23 e poi 171 del 2024 : insomma, **implica responsabilità professionale e disciplinare l'assumere un incarico senza avere la competenza per poterlo**

assolvere in modo compiuto, mentre ancora la Suprema Corte, con le sentenze 9547/2021 e 9548/2021 ribadisce l'essenzialità dell'obbligo formativo che non può essere sostituito dall'impegno lavorativo e dallo studio delle pratiche, pur numerose, affidate.

Il secondo profilo deontologico, che si intreccia strettamente con il precedente, è quello **dell'obbligo informativo** : quindi, oltre a conoscere perfettamente gli istituti che si attagliano al caso proposto, occorre informare adeguatamente il cliente, sia all'atto del conferimento dell'incarico, sia nel prosieguo su tutte le opportunità difensive comunque utili allo scopo per poi di scegliere, sempre di concerto con il cliente, quella più conferente.

Ricordiamoci che l'obbligo informativo è divenuto ormai di preponderante importanza per il professionista, in quanto come prescrive la Cassazione, il dovere stesso di informazione deve essere adempiuto in tutte le fasi processuali e soprattutto all'inizio del mandato con l'esternazione in favore del cliente di ogni possibile soluzione per divenire alla risoluzione o all'attenuazione del suo caso .

L'art. 27, titolato Dovere di informazione, prevede infatti che **L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.**

Ritornando alla Corte di Cassazione, la stessa riferisce testualmente che, *Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2019, n. 19520; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14597)" (Cass. 34993/2021; nello stesso senso, ex multis, Cass. 19520/2019; Cass. 21173/2017; Cass. 20159/2017; Cass. 7410/2017; Cass. 10289/2015; 6782/2015; 4781/2013; 8312/2011; 15717/2010; 24544/2009; 21589/2009; 1412/2005; 14597/2004).*

Ora non sto a disquisire sull'intreccio tra la responsabilità disciplinare e la responsabilità professionale che certamente è assai più ampia : ma quello che è certo è che la violazione del dovere di competenza ed informazione possono portare a conseguenze sia disciplinari sia professionali

Aggiungo una mia riflessione personale che mi deriva dall'esperienza consiliare : in un momento in cui vi è un importante aumento delle iniziative disciplinari e delle azioni per responsabilità professionale dell'avvocato diviene davvero essenziale poter adottare una condotta massimamente prudente sin dall'inizio del mandato, atta a scongiurare ogni possibile posteriore conseguenza.

Voi pensate che la maggior parte degli esposti, fortunatamente molti dei quali non si trasformano poi tutti in procedimenti disciplinari, riguarda proprio la presunta mancata competenza del legale ma, soprattutto, il difetto di informazione.

Bene, ho solo esposto alcune riflessioni che meriterebbero ben altra trattazione ma credo di avervi rappresentato un profilo essenziale : quando ci si pone, nelle nostre professioni, nella rappresentanza e tutela di una parte, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale, occorre avere la massima competenza in tutti gli istituti potenzialmente utili ed idonei alla difesa o tutela, ed informare il cliente di ogni aspetto attagliabile al caso appunto per una miglior tutela.

Vi ringrazio e lascio la parola agli altri relatori.